



FORUM HR 2016

Sessione Plenaria

FLESSIBILITA' IN USCITA
Prospettive e Regole

Roma, 11 maggio 2016

Gabriele Livi
Responsabile Ufficio Legislazione del Lavoro

Flessibilità nel mercato del lavoro. Il D.Lgs. n. 23/2015, il D.Lgs. n. 22/2015, il D.Lgs. n. 150/2015, occupandosi, rispettivamente, di contratto di lavoro a tutele crescenti, Naspi, e politiche attive del lavoro (ANPAL), intendono realizzare un mercato del lavoro più aperto, con garanzie che si spostano dalla tutela del posto di lavoro a garanzie nel mercato del lavoro (**flexsecurity**).

Flessibilità pensionistiche. Esigenze di flessibilità sono avvertite in materia di pensioni. La Legge n. 335/1995 (art. 1, commi 19 e 20) prevedeva una ampia flessibilità (accesso a pensione tra i 57 e i 65 anni), con penalizzazioni quanto a coefficienti di trasformazione. La Legge n. 243/2004 ha eliminato tale flessibilità e la riforma pensionistica Monti-Fornero ha notevolmente elevato l'età anagrafica richiesta.

DATI A CONFRONTO

Tasso di occupazione lavoratori 60-65 anni. **Italia:** 26%; **media Ocse:** 45% (Ocse 2014)

Tasso di occupazione lavoratori 55-64 anni. **Italia:** 46% (31% 10 anni prima: aumento collegato riforme previdenziali). **Media Ocse:** 57 (Ocse 2014)

Età media di uscita dal mercato del lavoro: 61,4 – 61,1 (uomini e donne).

Disoccupazione giovanile 36,7% (-5,4 punti su anno precedente) (ISTAT marzo 2016). Tasso disoccupazione giovanile Eurozona intorno al 20% (Eurostat 2015).

TESI A CONFRONTO

1^ TESI: necessario ripristinare la flessibilità di accesso alla pensione per favorire il ricambio generazionale e l'ingresso nel mondo del lavoro dei millennials (es.: Boeri)

2^ TESI: l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro non è variabile diretta e necessaria della riduzione (flessibilizzazione) dell'età di accesso a pensione (es.: Fornero)

Corte dei Conti 2015: certifica che la Riforma pensionistica Monti-Fornero ha garantito un risparmio di 30 mld all'anno per 15 anni, riducendo in particolare quei trattamenti che non trovano un corrispettivo nei contributi versati

ELEMENTI DI CONTESTO

Spesa pensionistica italiana in rapporto al PIL: nel periodo 2010-2015 pari al 15,7% (data in progressivo calo negli anni successivi). Valore medio degli altri Paesi EU: 8,4% (dati ISTAT).

Tuttavia, si afferma che tenendo separata la previdenza dall'assistenza, la spesa pensionistica italiana risulterebbe pari al 10,6%, quindi prossimo alla media EU (Itinerari Previdenziali - A. Brambilla).

Contributi pensionistici in Italia: 33% (fra i più alti OCSE).

Tasso di sostituzione retribuzione/pensione per lavoratori dipendenti: 82,8% (2010); 77,4% (2020); 76,8% (2030); 71,2% (2040); 72,7% (2050); 73,3% (2060). Considerando anche la previdenza complementare (TFR: 6,91%), si ha un valore percentuale aggiuntivo variabile fra il 10 e 19% (RGS 2015).

ELEMENTI DI CONTESTO

Art. 24, comma 9, L. n. 214/2011: dal 2021, per uomini e donne l'età anagrafica per la pensione non potrà essere inferiore a 67 anni (+ aspettative di vita). Oggi siamo a 66 anni e 7 mesi (65,7 per le donne).

Aspettative di vita (sopravvivenza) a 65 anni: circa 20 anni (ISTAT 2008-2011)

«La flessibilità previdenziale o è fatta a costo zero o finisce nel risolversi in uno scaricare altro debito sulle generazioni future»

(E. FORNERO)

FORME DI FLESSIBILITÀ ANTE PENSIONAMENTO + OPZIONE DONNA

Art. 26 ss. d.lgs. n. 148/2015: Fondi di Solidarietà. Assegno ordinario per riduzione e sospensione di attività (max 36 mesi). Assegno straordinario di accompagnamento alla pensione nel quadro di piani di esodo (max 60 mesi).

Art. 12, D.l. n. 59/2016. Temporaneo (2016-2017) innalzamento a 84 mesi di durata assegno straordinario. «*Senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

Art. 1, comma 284, legge di stabilità 2016: P-T lavoratori senior (63 anni e 6 mesi almeno: maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018). Possibilità di convenire la riduzione dell'orario di lavoro in misura (tra 40-60% orario). Benefici (limite importi stanziati).

Art. 1, comma 285, legge di stabilità 2016. Contratti di solidarietà espansiva: introdotta contribuzione correlata con oneri a carico dei datori di lavoro, di enti bilaterali, o di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Lavoratori a 24 mesi dalla pensione di vecchiaia: P-T 50% e pensione sino a concorrenza.

Art. 1, comma 281, legge di stabilità 2016. Opzione donna (57,3 + 35). Penalizzazione del 25-30%. 12mila domande nel 2015 (erano 56 nel 2009) (Dati Inps).

IPOTESI DI REINTRODUZIONE DELLA FLESSIBILITÀ PENSIONISTICA

Ddl Damiano, Baretta, Gnechi e altri. Flessibilità a 62 anni con 35 anni di contribuzione. Penalizzazione del 2% annuo, massima 8%. L'Inps ha stimato un costo di 8-10 mld, tenendo conto dei destinatari potenziali e non effettivi (sovrastima).

Non per cassa ma per equità (Boeri). Pensione anticipata a 63 anni con almeno 20 di contributi. Riduzione dell'assegno massima: 9,4% (anticipo 2 anni: riduzione 6,5%; anticipo 1 anno: riduzione 3,3%). Riduzione sulla sola quota retributiva. Compensazioni con contributi di solidarietà a pensioni superiori a certi importi.

DEF e proposta Nannicini. Ipotesi modulare. Maggiori oneri correnti non superiori a circa 1 mld. Coinvolgimento del sistema bancario in veste di anticipatore. Position paper del Governo entro maggio 2016.